



Associazione SOLIDARIETÀ SARDA ODV
Via Monfalcone 63 – 09122 Cagliari

www.associazionesolidarietasardaonlus.it
email : solidarietasardaodv@pec.it

STATUTO ASSOCIAZIONE

SOLIDARIETÀ SARDA ODV

ART. 1: Costituzione, Denominazione e Sede

E' costituito, nel rispetto del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: Solidarietà Sarda ODV, senza personalità giuridica, apartitico e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via Monfalcone n.63 nel Comune di Cagliari.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2: Finalità e Attività

L'attività dell'Associazione è rivolta in via esclusiva al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo tutte le possibili iniziative connesse all'elevazione culturale, materiale e spirituale della persona umana in generale ed in particolare di alcune popolazioni del terzo mondo anche attraverso l'aiuto al lavoro missionario.

L'attività verrà svolta a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri associati (art. 32 comma 1 CTS).

In particolare le attività sono quelle previste dall'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017, settore U:

- Beneficenza
- Sostegno a distanza
- Cessione gratuita di alimenti o prodotti (ex L. 166/2016)
- Erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'Associazione può compiere ogni attività ritenuta utile per il perseguimento dei fini sociali, da sola o in collaborazione con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. In particolare, tra l'altro, può:

- a) Organizzare convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, concerti, proiezioni, rassegne, festival ed altre attività similari di carattere promozionale, anche al fine di raccogliere fondi da devolvere a specifici e concreti progetti;
- b) Esplicare iniziative di carattere promozionale, pubblicitario ed editoriale per la diffusione delle iniziative della associazione e della conoscenza dei problemi connessi agli scopi sociali;
- c) Organizzare corsi per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento di persone che vogliano operare nel campo delle attività previste dalla associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale



Associazione SOLIDARIETÀ SARDA ODV
Via Monfalcone 63 – 09122 Cagliari

www.associazionesolidarietasardaonlus.it
email : solidarietasardaodv@pec.it

e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3: Qualità di volontario

Le prestazioni fornite dai soci sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai soci possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 4: Ammissione ed esclusione dei soci aderenti

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 5: Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione; i soci che omettono di versare la quota sociale per due anni consecutivi decadono automaticamente.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide e



maggioranza semplice (maggioranza dei presenti). E' ammesso ricorso, entro i successivi 60 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. I soci receduti, esclusi e/o decaduti non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6: Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico- finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali, previa richiesta formale al Consiglio Direttivo;
- Votare in Assemblea.

I soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7: Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 8: Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà più uno dei soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle



assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9: Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata per:

- La nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- L'approvazione del bilancio;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione dei soci, nel caso di ricorso;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal lato costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- L'Assemblea può nominare un Presidente onorario e/o soci onorari che devono essere altamente rappresentativi per storia personale, per doti morali ed intellettuali, nonché per l'impegno profuso a favore dell'Associazione. Le cariche saranno a tempo indeterminato.

Il Presidente onorario e/o i soci onorari potranno intervenire all'Assemblea dei soci con diritto di voto e saranno esentati dal versamento della quota sociale.

ART. 10: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero da tre a sette, resta in carica per la durata di anni tre e i suoi componenti possono essere rieletti. Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera a maggioranza.

Il Presidente dell'Associazione, nominato dall'Assemblea dei soci, presiede il Consiglio Direttivo.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione ad essa affidati.

ART. 11: Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 12: Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;



Associazione SOLIDARIETÀ SARDA ODV
Via Monfalcone 63 – 09122 Cagliari

www.associazionesolidarietasardaonlus.it
email : solidarietasardaov@pec.it

- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- Per le attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13: Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 14: Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15: Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio di esercizio è composto dal rendiconto di cassa (mod. D come previsto dal CTS) e dalla relazione finale.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio deve essere depositato presso il registro RUNTS entro i termini e le modalità previste dall'art. 48 del CTS.

ART. 16: Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Assemblea dei soci che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è



Associazione SOLIDARIETÀ SARDA ODV
Via Monfalcone 63 – 09122 Cagliari

www.associazionesolidarietasardaonlus.it
email : solidarietasardaodv@pec.it

custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 17: Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero soci.

ART. 18: Assicurazione obbligatoria

L'Associazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19: Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni, dei contratti stipulati e dei reati a carattere tributario.

ART. 20: Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore che abbia le stesse finalità e svolga attività comparabili.

ART. 21: Libri sociali obbligatori

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci;
- Libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Libro inventario;
- Libro rendiconto di cassa.

ART. 22: Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, al Codice Civile e alla normativa del CTS.